



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

*esaminati gli atti del procedimento n. 6780/2012 RG,
a scioglimento della riserva a suo tempo formulata,
rilevato e ritenuto*

*che parte convenuta in opposizione chiede la revoca dell'ordinanza
del 6-12-2012, nella parte in cui ha subordinato la concessa provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto alla prestazione di
cauzione;*

*che parte opponente resiste alla predetta richiesta, deducendo la non
impugnabilità (e non revocabilità) dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. □*

*che il provvedimento qui in esame (ordin. 6-12-2012 cit.) ha in effetti
disposto cauzione in difetto di offerta ex art. 648 comma 2° c.p.c., il che
induce ad ascriverne la natura non già all'istituto relativo alla provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo (benchè contestuale alla sua
concessione ed indicata quale condizione), quanto piuttosto all'ambito
cautelare (art. 669 undecies c.p.c.), con la conseguente sua suscettibilità di
revoca (ex art. 669 decies c.p.c.);*

*che in questo senso pare la [sola] giurisprudenza di legittimità nota
sul punto, la quale, in contesto diverso, ma presupposti affini a quelli del
caso presente, ha affermato che "... il condizionamento dell'esecuzione
provvisoria non è avvenuto ad opera di detta ordinanza, ma di diverso ed
autonomo provvedimento, a fondamento del quale il giudice che lo ha emesso
ha posto ragioni di cautela processuale, come viene riferito dalla stessa
ricorrente. Da questi rilievi deriva che l'ordinanza d'imposizione della cauzione
non s'identifica con quella indicata nel secondo comma dell'art. 648 cod. proc.
civ.: da questo punto di vista, quindi, non era caratterizzata dalla non
impugnabilità (e quindi non modificabilità e revocabilità) propria di questa, ma
era revocabile o modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso, quando la
parte interessata avesse sollecitato l'esercizio di tali poteri, parallelamente a
quanto è disposto per le ordinanze con le quali sono imposte cauzioni in*



funzione cautelare: art. 669 decies cod. proc. civ....” (Cassazione civile sez. III 14/06/1999 n. 5875);

che, dunque, possono rivedersi i presupposti sulla base dei quali è stata a suo tempo imposta cauzione;

che la stessa pare essere stata funzionale alla prevista complessità delle deduzioni istruttorie, che avrebbero dato corpo alla tesi di parte opponente;

che, le difese successivamente svolte hanno invece indotto a fissare udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale 30-1-2014);

che la relativa ‘lontananza’ del rinvio induce ad assicurare effettività al titolo monitorio, ove valutato meritevole di provvisoria esecutorietà;

che pare dunque opportuno revocare la disposta cauzione – confermati per il resto i provvedimenti resi;

revoca

*l’ordinanza del 6-12-2012 nella parte in cui condiziona l’esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto alla costituzione di cauzione e conferma per il resto il provvedimento già resi (esecutorietà del titolo e rinvio all’udienza del 4-2-2015 ad ore 9,15 per gli adempimenti di cui all’art. 189 c.p.c.).
Bologna, 31/03/2014*

*Il Giudice
dott. Marcella Angelini Chesi*

